



COMUNE DI TARZO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 23 del 25/06/2026

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata	4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione	4
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti.....	5
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata	5
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere	5
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento	6

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie indicate al successivo articolo 2, non rimosse a seguito della notifica di:
 - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune;
 - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune o dal concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per la riscossione coattiva delle entrate comunali Abaco s.p.a. (d'ora innanzi anche solo Concessionario).

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
 - ☐ Imposta municipale propria (IMU)¹
 - ☐ Imposta comunale sugli immobili (ICI)²
 - ☐ Tributo per i servizi indivisibili (TASI)³
2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:
 - avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune divenuti esecutivi entro il 31/12/2024;
 - avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune divenuti esecutivi entro il 31/12/2024 ed inseriti nelle liste di carico affidate al Concessionario Abaco s.p.a. per la riscossione coattiva;
 - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune o dal Concessionario Abaco s.p.a., notificate entro il 31/12/2024.
3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:
 - del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
 - delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
 - degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione.
4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
 - ☐ sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100%;

¹ Art. 8-9 D.Lgs 23/2011-art. 13 D.L. 201/2011 – art. 1, commi 739 e seguenti, della L. 160/2019.

² Artt. 1-18 D.Lgs 504/1992.

³ Art. 1, commi 669 e seguenti, L. 147/2013.

- ☐ interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
 - ☐ interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%.
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui ai commi precedenti, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.
 6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
 7. Sono altresì esclusi i crediti dell'Ente la cui riscossione risulti affidata all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
 8. Il Comune e/o il Concessionario Abaco s.p.a., su istanza del debitore da presentarsi entro il 30/09/2026, comunica entro il 15/10/2026, al recapito pec o e-mail dichiarato dal debitore, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata (*Prospetto dei carichi definibili*).

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune **entro il termine del 31/10/2026** la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione (*Istanza per la definizione agevolata delle entrate comunali*), utilizzando il modello predisposto dal Comune e disponibile sul sito istituzionale, mediante una delle seguenti modalità:
 - consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Tarzo, in via Roma 42;
 - invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.comune.tarzo.tv@pecveneto.it
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Il Comune e/o il concessionario Abaco s.p.a. entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, al recapito pec o e-mail dichiarato nella stessa, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della suddetta dichiarazione;
 - b. non possono essere avviate nuove azioni esecutive ovvero iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato:
 - a) in **unica soluzione entro il termine del 31/01/2027**;
 - b) versamento in **massimo diciotto rate bimestrali**, di pari ammontare, con importo minimo rata pari ad euro 100,00, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale si applicano gli interessi al tasso legale a decorrere dal 1° febbraio 2027.
2. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata, mediante i moduli di pagamento precompilati che verranno forniti dal Comune e/o dal Concessionario Abaco s.p.a.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 5 giorni.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal

Concessionario Abaco s.p.a., le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.